



COPIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 13

C.C. 16 luglio 2020
Presidente: Giacomo FUMU
Relatore: Carlo ZAZA
Estensore: Carlo ZAZA
Ricorrente: Vito CALELLA
N.R.G.: 42346/2019

P.G.: Pietro GAETA (conf.)

Questione controversa:

Se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione dall'art. 311, comma 5 *bis*, cod. proc. pen., decorra dalla data dell'arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall'autorità procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

Soluzione adottata:

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse scadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale.

Riferimenti normativi:

cod. proc. pen., artt. 309, commi 5 e 10, e 311, comma 5 *bis*; disp. att. cod. proc. pen., art. 100.

Il Presidente